



Roma, 24 OTT. 1996 19

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Agli Uffici Provinciali del lavoro
LORO SEDI

AO 5

Div. X

Prot. N. 2032/CON

Allegato

OGGETTO Deposito dei Contratti collettivi di lavoro previsti dalla vigente normativa, Art.3 D.L.n.318, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996; art. 5 del D.L. del 24 settembre 1996, n.499.

Alle Direzioni generali
Divv. IAl Capo servizio coordinamento
degli Uffici del lavoroAlla Regione Siciliana
Assessorato del lavoro
PalermoAlla Regione Siciliana
UPLMOAlla Provincia autonoma di
Bolzano-Assessorato
per gli AA. socialiAlla Provincia autonoma di
Trento-Assessorato
per gli AA.Sociali

In relazione alla recente introduzione di normative che prevedono il deposito di contratti ed accordi collettivi presso questa Amministrazione, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni operative.

1- DEPOSITO DEI CONTRATTI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI
ELEMENTI CONTRATTUALI IMPONIBILI AI FINI CONTRIBUTIVI.

Sulla G.U. n.181 del 3 agosto 1996 è stata pubblicata la legge n.402 del 29 luglio 1996 che converte, con modificazioni, il D.L. 318/96 recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

In particolare l'art. 3 stabilisce, al comma 1, che per la determinazione degli istituti contrattuali e degli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali si deve far capo agli accordi collettivi di qualsiasi livello, con riferimento alle clausole degli accordi stessi che stabiliscono la computabilità o meno degli istituti stessi e degli emolumenti erogati contrattualmente e quindi diversi da quelli spettanti per legge.

Il presente circolare, per ogni lettera con sottosegno, è indirizzata all'Ufficio postale
della Provincia di Bolzano, di cui si risponde.

Alle clausole contrattuali di livello aziendale occorre far riferimento anche per la quantificazione di detti emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti (minimo tabellare, superminimo, lavoro notturno e festivo, straordinario) o indiretti (mensilità aggiuntive, premio di produzione, ecc.). In base alla richiamata disposizione analogamente occorre procedere per la limitazione di tale incidenza sulla retribuzione imponibile per gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione aziendale in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale.

Particolare rilevanza assume sul piano applicativo il secondo comma dell'articolo 3 della legge in esame, laddove è previsto che i contratti ed accordi collettivi concernenti clausole o disposizioni che consentano la individuazione della retribuzione imponibile agli effetti previdenziali devono essere depositati a cura delle parti stipulanti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro competenti per territorio e degli enti previdenziali interessati.

Ne deriva che il deposito è condizione necessaria per l'applicazione del comma 1 e non riguarda la validità, l'efficacia o la forma del contratto, ma si pone come una forma di pubblicità che consente di determinare la retribuzione contrattuale da considerare come imponibile ai fini previdenziali.

Il suddetto deposito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.

Per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge 402/96 il termine è fissato al 31.10.1996.

Con l'occasione si chiarisce che, pertanto, il deposito di che trattasi presenta una sostanziale differenza rispetto a quello, da effettuarsi presso il CNEL, previsto dall'art. 17 della L.30 dicembre 1986, n.936 in quanto, in quel caso lo scopo è l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, al fine di consentirne la conservazione nel tempo e la pubblica consultazione.

In relazione ad ovvie esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, anche in considerazione del suo riconosciuto ruolo "di garante dell'equilibrio tra scelte negoziate e imparzialità dell'ordinamento", si ritiene di fornire le seguenti istruzioni, per la corretta applicazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge 402/96:

A) Gli accordi interconfederali ed i contratti nazionali di lavoro devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Direzione generale dei Rapporti di lavoro, div.X.

B) Gli accordi di secondo livello territoriali- subprovinciali, provinciali - devono essere depositati presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio; gli accordi di secondo livello regionali devono essere depositati presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. del capoluogo di regione.

C) Gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. competente per territorio. E' del tutto evidente che nel caso di contratto riguardante più unità produttive, facenti capo a diverse regioni o province, l'UPLMO competente è quello nel cui ambito ha sede la direzione dell'azienda.

D) Il deposito deve avvenire a cura di almeno una delle parti stipulanti.

E) La data del deposito effettuato presso l'UPLMO costituisce adempimento del termine previsto dalla legge.

F) All'atto del deposito, i contratti dovranno essere presentati in un numero di copie tali da consentire:

- l'archiviazione e la conservazione di una copia presso l'Ufficio;
- rilascio di una o più copie per ricevuta e per il successivo deposito presso gli Enti previdenziali competenti.

In calce a ciascuna copia (stampigliata) sarà apposta la dicitura relativa all'avvenuto deposito secondo l'allegato fac-simile.

2- DEPOSITO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO PER EROGAZIONI LEGATE AI RISULTATI AZIENDALI.

Analoga procedura di deposito è prevista nel D.L. 24 settembre 1996, n. 499.

Tale decreto dà attuazione a quella parte dell'accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993 sul nuovo assetto negoziale che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo per la definizione di un regime contributivo - previdenziale agevolato cui assoggettare la parte di retribuzione variabile legata, com'è noto, ai risultati o all'andamento aziendale.

Al fine di semplificare l'attività di codesti Uffici con riguardo alle diverse procedure di deposito distintamente previste dalle norme di legge, si ritiene opportuno che anche per l'applicazione del D.L. appena citato vengano adottate le modalità di deposito sopra esposte, riferite alla L. 402/96.

Per gli effetti del D.L. 499, tuttavia, il deposito dei contratti collettivi aziendali o di secondo livello, previsti dal nuovo assetto contrattuale definito nel Protocollo del 23 luglio 1993, dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale lo stesso aderisce. E' di tutta evidenza che, trattandosi di un onere posto a carico del datore di lavoro, al fine di usufruire dello speciale regime contributivo previsto per dette erogazioni, il deposito stesso deve avvenire nei termini stabiliti dal decreto.

Nel caso di contratto di secondo livello di tipo territoriale/regionale, in presenza di una pluralità di soggetti contrattuali di parte datoriale, potrà

essere necessaria l'individuazione del soggetto incaricato a tale adempimento, specie nel settore artigiano ove esiste una più articolata negoziazione settoriale.

3 - NORME DI CARATTERE GENERALE

Si chiarisce inoltre che per il deposito di accordi e contratti che non presentano clausole o disposizioni relative ad istituti che integrano le disposizioni di legge in materia previdenziale (punto 1), ovvero di accordi che non prevedano erogazioni collegate all'andamento produttivo (punto 2), dovrà farsi riferimento alla circolare n.121/90 emanata dalla Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale.

E' di tutta evidenza, infine, che per i contratti contenenti disposizioni rilevanti sia ai fini della L.402/96 sia ai fini del D.L.499/96, il deposito sarà unico nel senso che con il deposito del relativo testo contrattuale a cura dei soggetti interessati sono da considerarsi assolti gli adempimenti posti a carico degli stessi.

Ciascun Ufficio curerà l'archiviazione e la conservazione dei contratti e degli accordi ed invierà semestralmente alla scrivente un prospetto riepilogativo dei contratti depositati .

I depositi comunque effettuati, anche a mezzo di posta, prima della emanazione della presente circolare, sono ritenuti validi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Lucio ALBERTI)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. Alberti', written over a horizontal line.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O. DI.....

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE/AZIENDALE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

SETTORE.....

N. PAGINE.....

DEPOSITATO IL.....

A CURA DI
(Indicare la parte depositante)

NELLA PERSONA DI

AI SENSI

IL DIRETTORE

